

**COMMISSIONE CONSILIARE I (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)**  
(in sede deliberante ai sensi dell'art. 40, del Regolamento generale del Consiglio regionale)

X LEGISLATURA

ATTI 9217/2015

SEDUTA del 11 GIUGNO 2015

DELIBERAZIONE/X/722/1001

Presidenza del Presidente  
COLUCCI Alessandro

Segretario: il Consigliere  
GAFFURI Luca

**Consiglieri componenti della Commissione:**

**BALDINI** Maria Teresa  
**BRAMBILLA** Enrico  
**BRUNI** Roberto  
**BUFFAGNI** Stefano  
**CASALINO** Eugenio  
**CECCHETTI** Fabrizio

**COLUCCI** Alessandro  
**COLLA** Jari  
**DE CORATO** Riccardo  
**DEL GOBBO** Luca  
**FATUZZO** Elisabetta  
**GAFFURI** Luca

**PEDRAZZINI** Claudio  
**PIZZUL** Fabio  
**SAGGESE** Antonio  
**STRANIERO** Raffaele  
**TIZZONI** Marco

Risultano presenti alla votazione i Consiglieri: BRAMBILLA Enrico, CASALINO Eugenio, CECCHETTI Fabrizio, COLUCCI Alessandro, COLLA Jari, DEL GOBBO Luca, GAFFURI Luca, PIZZUL Fabio, SAGGESE Antonio, STRANIERO Raffaele e TIZZONI Marco

per un totale di voti rappresentati pari a 57

**OGGETTO: "Risoluzione concernente la partecipazione del Consiglio regionale della Lombardia alla procedura prevista dal protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato sull'Unione Europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio"**

INIZIATIVA: I COMMISSIONE

CODICE ATTO RIS n. 40



**LA I COMMISSIONE CONSILIARE “Programmazione e Bilancio”****VISTI:**

- il Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 5 che prevede che le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà e di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e che i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo; nonché l'articolo 12 che riconosce il contributo dei parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione;
- il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplina la procedura cosiddetta di “*early warning*”, in base alla quale le istituzioni dell'Unione europea trasmettono una proposta di atto normativo da essi adottata ai Parlamenti nazionali, in modo tale che questi possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al principio di sussidiarietà e di proporzionalità; ed, in particolare l'articolo 6 che prevede espressamente il coinvolgimento dei parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità;
- l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione che riconosce la partecipazione delle regioni, nelle materie di propria competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e, in particolare, l'articolo 8, comma 3 (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà), l'articolo 9, comma 2 (Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea) e 24 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea);
- l'articolo 39, comma 4, dello Statuto d'Autonomia della Lombardia che prevede il coinvolgimento del Consiglio regionale nella definizione della posizione di Regione Lombardia nella formazione degli atti europei;
- l'articolo 104 del Regolamento generale che prevede la possibilità per la commissione competente in materia di politiche europee di esprimere osservazioni, tramite apposita proposta di risoluzione, sui progetti di atti europei, anche su richiesta delle commissioni consultive competenti per materia;



- la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione a attuazione del diritto dell'Unione europea), in particolare gli articoli 6 e 7, rispettivamente, sulla partecipazione della Regione Lombardia alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea e del Consiglio regionale alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà;

**VISTE**, inoltre:

- la Risoluzione del Consiglio regionale della Lombardia n. 33 del 31 marzo 2015 (DCR X/673) concernente il programma di lavoro della Commissione europea – anno 2015 e le politiche dell'Unione europea di maggior interesse per il tessuto socio-economico lombardo, in particolare, nella parte in cui individua tra le azioni prioritarie l'iniziativa legislativa n. 23 “Riesame del processo decisionale per l'autorizzazione degli OGM” condividendone l'obiettivo di modificare le vigenti norme in materia affinché sia tenuta meglio in considerazione la posizione maggioritaria degli Stati membri;
- la Risoluzione del Consiglio regionale della Lombardia n. 15 del 27 maggio 2014 (DCR X/382) concernente la partecipazione del Consiglio regionale della Lombardia alla procedura prevista dal protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici COM(2014)180, in cui si auspica l'estensione del divieto di OGM al materiale riproduttivo vegetale, con particolare riferimento alle sementi;

**VISTA**, infine, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 al fine di introdurre nuove disposizioni che consentono agli Stati membri di limitare o vietare in tutto o in parte nel loro territorio l'uso di OGM e di alimenti o mangimi geneticamente modificati disciplinati dal quadro giuridico in tema di OGM integrando le possibilità già offerte dalla direttiva (UE) 2015/412 per quanto riguarda gli OGM destinati alla coltivazione;

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria e della proposta della VIII Commissione in merito alla modifica del regolamento sopra citata;

**CONSIDERATO** che la risoluzione è stata assegnata alla I Commissione ai sensi dell'art. 140, comma 2 bis del Regolamento generale per l'esame disposto dall'art. 40 “Commissione in sede deliberante” del medesimo regolamento, in quanto commissione competente in materia di politiche europee;



**PREMESSO** che il principio di sussidiarietà, enunciato dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, è lo strumento che garantisce il corretto esercizio delle competenze attribuite all'Unione e agli Stati membri, stabilendo, in particolare, che “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”;

**CONSIDERATO** che la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell'Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto del principio di sussidiarietà e di esercizio di *governance* multilivello e che a tal proposito;  
**VALUTATA** la rilevanza della proposta di atto legislativo europeo oggetto della presente risoluzione in ordine all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato sull'Unione, tenuto conto, dell'importanza che la tematica delle autorizzazioni in materia degli organismi geneticamente modificati riveste per Regione Lombardia;

#### **FORMULA LA SEGUENTI OSSERVAZIONI**

- La materia disciplinata dal regolamento in oggetto rientra nella competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 4 del TFUE, e la proposta di modifica di cui si tratta può essere dichiarata conforme al principio di sussidiarietà, in quanto amplia il ventaglio di fattori in base ai quali gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare l'uso di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati, fattori attualmente limitati alle valutazioni connesse alla sicurezza del prodotto.
- Lo strumento regolamentare garantisce, altresì, la necessaria armonizzazione della normativa in materia di autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM).
- Per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta di regolamento pare limitarsi, per contenuto e forma, a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

#### **FORMULA LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI**

- confermare, ed eventualmente rafforzare, il riconoscimento agli Stati membri di poteri aggiuntivi circa la possibilità di adottare misure, nel rispetto del trattato, per limitare o vietare l'uso sul loro territorio di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati autorizzati;



- impegnare gli Stati membri, che si avvarranno della facoltà di limitare o vietare l'utilizzo di OGM, a giustificare le dette misure preclusive sulla base dei seguenti motivi imperativi di interesse generale conformi al diritto dell'Unione, previsti dalla Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015:
  - a) obiettivi di politica ambientale;
  - b) pianificazione urbana e territoriale;
  - c) uso del suolo;
  - d) impatti socio-economici;
  - e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti;
  - f) obiettivi di politica agricola;
  - g) ordine pubblico.
- tenere altresì conto, ai fini di cui al precedente punto, della salvaguardia del territorio e della tutela della biodiversità, da ritenersi alla stregua di motivi imperativi di interesse generale;
- prevedere l'obbligo per gli Stati membri che intendono limitare o vietare l'uso di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati già presenti sul mercato di tutelare i diritti degli operatori, fornendo loro un periodo ragionevole per consentire l'eliminazione graduale delle rimanenze.

#### **FORMULA, INOLTRE, I SEGUENTI AUSPICI**

Relativi, più in generale, alla complessiva normativa europea sugli OGM:

- che sia estesa l'indicazione in etichetta dell'eventuale presenza, negli alimenti e nei mangimi, di OGM, anche quando inferiore al limite dello 0,9 % attualmente previsto dalla normativa comunitaria;
- che sia reso effettivo il divieto di impiego di OGM nelle produzioni DOP (Denominazione di origine protetta) e DOC (Denominazione di origine controllata);
- che sia data quanto prima attuazione alla Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015;
- che, al fine del pieno rispetto del principio di sussidiarietà nonché delle prerogative costituzionali dello Stato e delle Regioni, sia evitata - nella stipulazione di futuri accordi internazionali tra UE e Stati esteri - ogni previsione che possa compromettere la facoltà




concessa agli Stati membri di limitare o vietare l'utilizzo degli OGM;

- allo Stato italiano, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e con riferimento al riparto di competenze in esso previsto, di prevedere un effettivo coinvolgimento delle Regioni, in sede di applicazione del regolamento 1829/2003, con particolare riferimento alle procedure di limitazione o divieto degli OGM.

\*\*\*

La presente risoluzione è comunicata, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17/2011, alla Giunta regionale, al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.


Il Presidente  
(Alessandro Colucci)



Il Consigliere Segretario  
(Luca Gaffuri)



La Responsabile della posizione  
organizzativa  
(Cristiana Aglio)



Il provvedimento si compone di n. 6 pagine.

